

**Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del Servizio per la pulizia di strade, piazzali ed altri beni demaniali di uso comune, all'interno dei varchi portuali, ritiro e trasporto a smaltimento dei rifiuti nell'ambito demaniale del porto di Genova e servizi connessi di igiene ambientale e simili. - CIG 852256424D - LOTTO 1 GENOVA**

Chiarimento n. 31

*Quesito In merito al chiarimento n.11, Premesso che la scrivente società, partecipa alla Gara con le sole iscrizioni alle categorie 1 sottocategoria D classe E , categoria 5 classe E. in ottemperanza al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, riguardante le Norme in materia ambientale; Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. ART. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) che esplicitamente al comma VII recita: Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte. Osservando inoltre la Delibera 16 settembre 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella quale sono chiariti i criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma2 del decreto 3 giugno 2014 n.120 del Ministero dell'Ambiente. Dopo aver verificato, a solo titolo esaustivo e definitivo che i rifiuti e i di loro numeri CER competenti la categoria 4 sono di fatto trascritti e compresi nella categoria 5 classe E: ritiene assodato che il requisito di iscrizione alla categoria 4 Classe E dell'Albo Nazionale dei Gestori è superata con l'iscrizione alla categoria 5 (categoria superiore). Tale categoria quindi soddisfa totalmente l'inquadramento richiesto per assolvere il compito. Si chiede conferma di tale interpretazione.*

Con riguardo al quesito posto si conferma quanto riportato nel chiarimento n. 11. L'assolvimento dei requisiti di cui all'art. 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ lettera b) del Disciplinare di Gara, si considera inoltre assolto con l'iscrizione all'Albo dei gestori Ambientali:

- nella Categoria 1 Sottocategoria D classe E;
- nella Categoria 5 classe E.

Chiarimento n. 32

*In riferimento al dettaglio di cui all'Articolo 4 del Capitolato speciale, in cui viene elencato il personale individuato quale necessario all'espletamento dell'attività in oggetto, tenuto conto della grande esperienza nel merito della Società scrivente, tenuto conto dell'ampliamento considerevole delle aree di gestione, si chiede la conferma circa l'attendibilità del dato e la conferma circa l'interpretazione dalla scrivente società che tale dato sicuramente non considera le attività di miglioramento della gestione, contributo allo sviluppo della Carbon Footprint e del Riciclo creativo dei rifiuti. Nel caso in cui venga da Voi confermato tale dato non sia comprensivo della forza lavoro necessaria allo svolgimento delle mansioni aggiuntive, vogliate confermare se sarà obbligo del soggetto aggiudicatario della gara integrare il proprio organico per mezzo dell'assorbimento ulteriore del personale già alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.*

Con riguardo al quesito posto si conferma quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

### Chiarimento n. 33

*Premesso che nel Disciplinare di gara, al punto 7.3 lettera I, all'interno dell'elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento minimo necessario non è presente la voce Cassonetti. Considerato Che la scrivente società, al momento svolge la propria attività tramite l'ausilio di contenitori di propria esclusiva proprietà. Premesso che l'art. 8.1 del capitolato speciale, viene tra l'altro chiesto di specificare il programma di adeguamento, di sostituzione e nuove forniture di contenitori per la raccolta, anche differenziata. Al fine di poter redigere in maniera esaustiva l'offerta tecnica si chiede di specificare quali tipologie di cassonetti siano messe a disposizione dalla Stazione appaltante e in quali quantità. Si chiede la precisazione del numero necessario minimo richiesto per poter svolgere l'attività oggetto di Gara. Si richiede specificatamente di indicare se al termine dell'appalto detta attrezzatura rimarrà di proprietà della Stazione appaltante.*

Con riguardo al quesito posto si rimanda al chiarimento n. 8. Inoltre, si rimarca e si conferma quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare sono oneri e obblighi a carico dell'impresa le spese per tutti i materiali occorrenti, gli attrezzi di pulizia e tutto quanto potrà occorrere per l'espletamento dei servizi di cui trattasi, cassonetti inclusi, rimanendo di proprietà dell'aggiudicatario per tutto il periodo dell'appalto e successivamente a esso. Per quanto riguarda i contenitori previsti dall'offerta tecnica tipo a cestino "gruppo quadrifoglio", questi saranno forniti dall'offerente e rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante anche successivamente all'appalto, avendo l'aggiudicatario l'obbligo di prenderli in carico per tutta la durata contrattuale come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Genova li 22.02.2021

Il RUP

Dott. Geol. Giuseppe Canepa